



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 31/01/2013**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 15 gennaio 2013, n. 4

GRANAROLO SpA - Stabilimento in Gioia del Colle sulla S.S. 100 km 37,200. Aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. 292 del 06/07/2010 del Servizio Ecologia - Fascicolo 32MOD1. Aggiornamento per modifica non sostanziale.

L'anno 2013 addì 15 del mese di Gennaio in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 675 del 17/06/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito l'incarico al Dr. Giuseppe Maestri di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di "Delega

delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario di Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”,

visto il D.Lgs. 152/06 e smi - parte seconda: “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale”, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all'art. 29-nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che Il Gestore comunica all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi

procedimentali.” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

- Con nota, acquisita al prot. 1809 del 28 maggio 2012, la ditta GRANAROLO SpA in qualità di gestore dello stabilimento ubicato presso il Comune di Gioia del Colle alla ex SS 100 Km 37,200 ha inoltrato la comunicazione per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale, ai sensi della DGR n. 648 del 05/04/2011 relativamente al sistema di confezionamento del latte UHT con introduzione del tappo sulla confezione realizzata con poliaccoppiato;
- La Regione Puglia, con nota prot. 1814 del 28/05/2012, invitava il Gestore a regolarizzare la documentazione allegata alla istanza al fine di procedere alla richiesta di parere endoprocedimentale ai sensi della DGRP 648/2011;
- Il Gestore, con nota prot. 143 del 31/05/2012 ed acquisita al prot. 1929 del 06/06/2012, integrava alla documentazione tecnica presentando la relazione tecnica generale firmata da tecnico incaricato, dichiarazione di autenticità sottoscritta da tecnico incaricato e corredata di documento di identità e dichiarazione di autenticità sottoscritta da legale rappresentante corredata di documento di identità;
- La Regione Puglia, con nota prot. 2308 del 09/07/2012, invitava la Provincia di Bari ad esprimere il parere endoprocedimentale in materia di assoggettabilità alla disciplina VIA della modifica proposta dal Gestore ai sensi della richiamata DGR 648/2011;
- La Provincia di Bari esprimeva il parere, ai sensi della DGR 648/2011, con nota prot. 123653 del 16/07/2012 ed acquisita al prot. 2469 del 19/07/2012 indicando che “la sostituzione di linee di confezionamento reparto UHT proposta da GRANAROLO SpA non richiede l’attivazione di ulteriori adempimenti in materia di VIA, rispetto al procedimento istruttorio conclusosi con l’adozione della D.D. n. 24 del 19/01/2011.”

Considerato che:

- Per lo stabilimento della GRANAROLO SpA in Gioia del Colle alla ex SS 100 Km 37,200 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina Dirigenziale n. 292 del 06/07/2010;
- La Provincia di Bari ha rilasciato il provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 20 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e smi, con Determina Dirigenziale n. 24/AR del 19/01/2011;
- La modifica proposta dal Gestore, relativamente al sistema di confezionamento del latte UHT con introduzione del tappo sulla confezione realizzata con poliaccoppiato, risulta di carattere non sostanziale in quanto:
  - L’Autorità competente in materia di VIA (Provincia di Bari) ha valutato la stessa modifica non sostanziale ai sensi della DGR 648 del 05/04/2011;
  - Non sono previsti incrementi della capacità produttiva dell’impianto;
  - Non sono previste variazioni del quadro emissivo già autorizzato con AIA rilasciata con Determina Dirigenziale n. 292 del 06/07/2010, in quanto l’unica emissione interessata dalla modifica senza alcun incremento è la emissione E33 associata ad un aspiratore di aria;
  - La modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all’art. 5 comma 1 lettera I-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

Sulla base dell’istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l’adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso  
DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, la modifica al sistema di confezionamento del latte UHT con introduzione del tappo sulla confezione realizzata con poliaccoppiato.

di stabilire che:

- il presente provvedimento non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio della modifica in oggetto;
- il presente provvedimento integra l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 292 del 06 luglio 2010;
- Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali"
- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "GRANAROLO SpA" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli
- sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 292/2010;
- il Gestore è tenuto al puntuale rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale rilasciato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e smi, dalla Provincia di Bari con Determina Dirigenziale n. 24/AR del 19/01/2011.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "GRANAROLO SpA" con stabilimento in Gioia del Colle alla ex SS 100 Km 37,200;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Bari, al Comune di Gioia del Colle, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Bari, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche, Ecologia;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Alta professionalità AIA  
Ing. Paolo Garofoli

Dirigente d'Ufficio Inquinamento  
e Grandi Impianti  
Dott. Giuseppe Maestri

---